

CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

INDICE

1. Introduzione	2
2. I Destinatari	2
3. Integrità ed Etica	2
3.1. Etica della conduzione degli affari	2
3.2. Rispetto della legalità nella gestione degli affari	2
3.3. Evitare le situazioni di conflitto d'interesse	3
3.4. Astensione da pratiche corruttive	3
4. Ambiente di lavoro responsabile	3
4.1. Divieto del Lavoro Minorile	3
4.2. Divieto di Lavoro forzato, coatto e obbligatorio	3
4.3. Salari, orari di lavoro e altre condizioni	4
4.4. Parità di trattamento, divieto di discriminazione e molestie	4
4.5. Libertà di associazione e contrattazione collettiva	4
4.6. Igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	4
5. Tutela dell'ambiente	5
5.1. Tutela dell'ambiente	5
5.2. Transizione energetica	5
5.3. Aria, acqua, suolo, sottosuolo e biodiversità	5
5.4. Gestione dei rifiuti	5
6. Violazioni e Monitoraggio	5
6.1. Violazioni del Codice	5
6.2. Monitoraggio	6
6.3. Dichiarazione del Fornitore	6
7. Riservatezza, Proprietà Intellettuale e Protezione dei Dati	6
7.1. Obbligo di riservatezza	6
7.2. Proprietà intellettuale	7
7.3. Protezione dei Dati	7

1. Introduzione

Il Codice di Condotta dei Fornitori ("Codice") delinea le aspettative della Società nei confronti dei fornitori. Il Codice si applica a Seipée S.p.A., che è impegnata a perseguire:

- gli standard di eccellenza in ogni aspetto della attività e in ogni angolo del mondo;
- una condotta etica e responsabile in tutte le attività e operazioni;
- un ambiente di lavoro responsabile;
- il rispetto per l'ambiente.

Seipée S.p.A. richiede che questi impegni siano condivisi da tutti i fornitori, agenti, consulenti e altre terze parti con cui intrattengono rapporti commerciali ("Fornitori").

Ci si attende che tutti i fornitori soddisfino gli standard previsti dal Codice. Tali standard sono una condizione per fare affari con Seipée S.p.A.

Il presente Codice rappresenta un'importante integrazione del Codice Etico ai sensi del D.lgs. 231/2001, oltre che un protocollo preventivo nell'ambito del Modello 231/2001.

2. I Destinatari

Il Codice si applica a livello globale a tutti i fornitori di Seipée S.p.A, che sono tenuti ad applicarlo se intendono intrattenere rapporti commerciali con la società.

Nel novero dei fornitori rientrano, a titolo esemplificativo, anche i consulenti, gli agenti, i procacciatori, nonché tutte quelle controparti che percepiscono compensi da Seipée S.p.A. in forza di un rapporto di natura commerciale in senso lato.

I fornitori hanno l'obbligo d'informare circa qualsiasi utilizzo di subappaltatori e tali subappaltatori devono attenersi al presente Codice.

I dipendenti di Seipée S.p.A. devono pretendere dai fornitori un agire in linea con le previsioni e i principi di seguito elencati.

3. Integrità ed Etica

3.1. Etica della conduzione degli affari

Seipée S.p.A. riconosce l'importanza dell'integrità e della responsabilità etico-sociale nella conduzione delle proprie attività e s'impegna al rispetto delle esigenze e delle aspettative di tutti coloro (c.d. *stakeholder*) i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti dell'attività della Società stessa. In questo contesto tutti i fornitori devono adottare una condotta commerciale improntata su onestà, trasparenza e collaborazione.

3.2. Rispetto della legalità nella gestione degli affari

La conformità alle leggi è fondamentale affinché Seipée S.p.A. possa operare a livello globale, mantenendo la propria reputazione.

Il conseguimento dei risultati positivi si fonda sulla capacità di rispettare la legge, al fine di condurre gli affari con integrità.

I fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi e i regolamenti (locali) vigenti nello svolgimento delle loro attività commerciali.

3.3. Evitare le situazioni di conflitto d'interesse

Nei rapporti commerciali con i fornitori, Seipée S.p.A. pretende che si assumano decisioni basate solo su criteri oggettivi.

Tutti i fattori che potrebbero influenzare le decisioni dei fornitori a causa di conflitti d'interesse privati, aziendali o di altro tipo dovranno essere evitati sin dall'inizio.

In caso di potenziali conflitti d'interesse il fornitore dovrà rivelarlo a Seipée S.p.A., affinché la situazione venga gestita in modo trasparente e corretto, secondo i principi della Società.

3.4. Astensione da pratiche corruttive

I fornitori dovranno astenersi dall'elargire, offrire o autorizzare tangenti o condurre alcuna forma di pratica commerciale contraria ai principi etici evitando di effettuare "*facilitation payment*" e "*extortion payment*".

I fornitori devono astenersi dall'offrire o accettare regali e occasioni d'intrattenimento che:

- a) non sono ragionevoli e proporzionati o
- b) vengono offerti con l'intenzione di indurre una persona a svolgere impropriamente la propria funzione per garantire un vantaggio commerciale.

4. Ambiente di lavoro responsabile

4.1. Divieto del Lavoro Minorile

I fornitori non devono sfruttare il lavoro minorile.

Il termine "minore" si riferisce a una persona di età inferiore ai 16 anni o comunque di età inferiore a quella prevista dalla legge, se superiore.

I fornitori che, nei casi consentiti dalla legge, impieghino minori devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili a tali soggetti.

In ogni caso l'assunzione di lavoratori di età inferiore ai 18 anni non deve interferire con la loro istruzione obbligatoria e non deve, per la natura del lavoro o per le circostanze in cui viene svolto, essere suscettibile di danneggiare la loro salute, la loro sicurezza o i loro principi etici.

Il fornitore adotterà le misure e i provvedimenti necessari a identificare, prevenire e affrontare le problematiche di lavoro minorile che può creare, a cui può contribuire o a cui può essere legato nel quadro delle sue relazioni commerciali.

4.2. Divieto di Lavoro forzato, coatto e obbligatorio

I fornitori non possono costringere, direttamente o indirettamente, un dipendente a lavorare in modo forzato, né possono costringere o minacciare alcun soggetto per ottenere l'erogazione di un servizio o di un lavoro.

Il lavoro dev'essere condotto sulla base di condizioni liberamente concordate.

I fornitori, in linea con il Codice Etico di Seipée S.p.A., si astengono dall'intrattenere relazioni commerciali con soggetti implicati in procedimenti relativi a immigrazione clandestina, caporalato ovvero riduzione in schiavitù.

I fornitori non devono trattenere, distruggere, nascondere, confiscare o negare l'accesso dei lavoratori ai propri documenti identificativi, di riconoscimento o di immigrazione.

I fornitori non devono richiedere ai lavoratori migranti, non professionisti, di sostenere costi o tasse legate alla loro assunzione, al loro viaggio o alla loro procedura di emigrazione.

4.3. Salari, orari di lavoro e altre condizioni

Occorre riconoscere che i salari sono essenziali per soddisfare i bisogni dei dipendenti.

I fornitori devono almeno rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di salari e orari, compresi quelli relativi a salario minimo, straordinari, ore massime, cottimo e devono almeno fornire i benefici obbligatori per legge.

Tutti gli straordinari devono essere volontari. In nessun caso le settimane lavorative devono superare il massimo consentito dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

Laddove gli standard di settore locali sono superiori ai requisiti legali applicabili, ci attendiamo che il Fornitore soddisfi gli standard più elevati.

4.4. Parità di trattamento, divieto di discriminazione e molestie

I Fornitori devono applicare il principio della parità di trattamento e non discriminazione nelle pratiche di assunzione e impiego, inclusi stipendio, benefit, avanzamenti, disciplina, licenziamento o pensionamento.

Alcun dipendente può essere demansionato, licenziato o altrimenti soggetto a discriminazione in base a razza, religione, età, nazionalità, origine sociale o etnica, orientamento sessuale, genere, opinione politica o disabilità o per esercitare i diritti previsti dalla legge.

I Fornitori devono rispettare tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili che promuovono pratiche di lavoro eque o vietano la discriminazione sul lavoro e le pratiche di lavoro sleali.

I Fornitori valorizzano la diversità e l'inclusione e condannano qualsiasi forma di discriminazione e molestia, qualsiasi comportamento inappropriato o irrispettoso, come l'abuso fisico e verbale e le molestie sessuali sul posto di lavoro o in occasione di eventi lavorativi.

4.5. Libertà di associazione e contrattazione collettiva

I Fornitori devono rispettare il diritto dei lavoratori di associarsi, di organizzarsi e di aderire ad eventuali associazioni.

Inoltre, i Fornitori devono promuovere un ambiente in cui gli standard aziendali siano chiaramente compresi e si possa comunicare con il management (tramite gli appositi canali, anche per garantire la riservatezza di chi segnala), senza la minaccia di ritorsioni, intimidazioni o molestie.

I Fornitori riconoscono altresì il diritto dei propri dipendenti di formare e aderire a un sindacato di propria scelta e il diritto alla contrattazione collettiva senza timore di ritorsioni.

4.6. Igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

I fornitori devono garantire ai dipendenti un luogo di lavoro sicuro e salubre in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

I Fornitori devono identificare e valutare i rischi, al fine di gestirli e prevenirli, predisponendo idonei strumenti di prevenzione e protezione da ogni comportamento doloso o colposo, che potrebbero provocare danni diretti o indiretti alle persone e/o risorse, aggiornando periodicamente le metodologie di lavoro in tema di prevenzione e protezione e utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

I Fornitori devono garantire la formazione e la sensibilizzazione dei lavoratori all'adozione di comportamenti sicuri e rispettosi della salute e sicurezza.

I Fornitori devono perseguire il miglioramento continuo.

5. Tutela dell'ambiente

5.1. Tutela dell'ambiente

I Fornitori si impegnano a tutelare l'ambiente in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Occorre agire in modo sostenibile, minimizzando gli impatti ambientali e minimizzando l'utilizzo delle risorse energetiche e naturali.

I Fornitori, inoltre, si impegnano a condurre le proprie attività utilizzando le risorse in modo responsabile, preservando l'ambiente per le generazioni future.

I Fornitori devono adottare un processo di valutazione dei rischi in ambito ambientale, secondo i principi di precauzione, prevenzione, protezione e miglioramento continuo.

I Fornitori devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti ambientali applicabili e le iniziative ambientali applicabili di Seipee S.p.A.

5.2. Transizione energetica

I Fornitori si impegnano a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di efficienza degli impianti e di riduzione delle emissioni, di promozione di un mix energetico a basso impatto carbonico e un costante impegno nella ricerca e sviluppo.

5.3. Aria, acqua, suolo, sottosuolo e biodiversità

I Fornitori, si adopereranno per adottare tutte le misure necessarie a:

- ridurre al minimo le emissioni e l'impatto sulla qualità dell'aria;
- ridurre al minimo l'impatto sulle risorse idriche, riducendone il consumo, garantendo il mantenimento o il miglioramento della qualità delle falde acquifere e promuovendo la conservazione delle risorse idriche;
- preservare la qualità del suolo e del sottosuolo e a ridurre al minimo il proprio impatto sullo stesso, per quanto possibile;
- garantire che la biodiversità sia preservata in tutte le sue attività e nell'intera catena di approvvigionamento.

5.4. Gestione dei rifiuti

I Fornitori adotteranno le misure necessarie per ridurre al minimo la produzione di rifiuti e il consumo di risorse naturali.

I Fornitori assicurano l'applicazione di buone prassi di gestione dei rifiuti – individuando, a sua volta, partner affidabili e che condividono un medesimo approccio –, riducendo la propria impronta e promuovendo l'economia circolare.

6. Violazioni e Monitoraggio

6.1. Violazioni del Codice

Qualunque violazione del presente Codice deve essere riportata all'Organismo di Vigilanza della Società in cui si è verificata la violazione, ai sensi della procedura di segnalazione prevista nell'ambito del Modello 231/01, anche in via riservata o anonima.

Seipee S.p.A. si riserva il diritto di avviare un processo di verifica della conformità del Fornitore rispetto al contenuto del presente Codice ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Verificata la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza suggerirà alla Direzione della Società le eventuali azioni da applicare, anche ai sensi del "Sistema sanzionatorio" previsto dal Modello 231.

Seipee si riserva di interrompere il rapporto con il fornitore in funzione della gravità della violazione.

6.2. Monitoraggio

L'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/01 sulla base del proprio programma annuale di verifiche, esaminerà e valuterà in maniera indipendente il sistema di controllo interno, al fine di verificare che sia rispettato quanto previsto dal Modello 231/01 e dal presente Codice.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, dovrà raccomandare miglioramenti sulla base delle "best practice" emergenti o nel caso in cui siano individuati gap o criticità.

Nel caso in cui sia identificata una violazione, gap o criticità, il consiglio di amministrazione valuterà se eventuali revisioni del presente Codice o miglioramenti degli altri strumenti organizzativi interni potrebbero aiutare a impedire il ripetersi della violazione.

6.3. Dichiarazione del Fornitore

Il Fornitore:

- concorda e accetta di rispettare le suddette regole, che costituiscono un presupposto essenziale per il rapporto commerciale in essere con Seipee S.p.A.;
- accetta di implementare il processo di due diligence, che può includere autocertificazioni, valutazioni online, valutazioni di rischio e di impatto, raccolte dati, audit interni o di terzi, nonché la fornitura di certificazioni, accreditamenti e/o documenti che dimostrino la conformità al presente Codice di Condotta dei Fornitori;
- accetta che Seipee S.p.A. o una terza parte incaricata possa effettuare audit/ispezioni annunciati/non annunciati in conformità agli impegni, accordi o contratti stipulati;
- a sua volta, garantirà l'applicazione del presente Codice ai propri fornitori attuando un processo di due diligence lungo tutta la catena di approvvigionamento sui propri dipendenti, agenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori nella misura in cui questi sono coinvolti nella fornitura di beni e/o servizi a Seipee.

7. Riservatezza, Proprietà Intellettuale e Protezione dei Dati

7.1. Obbligo di riservatezza

I Fornitori sono tenuti a garantire la massima riservatezza in relazione a tutte le informazioni, i documenti, i dati, il know-how, i segreti commerciali e le conoscenze tecniche o commerciali di Seipee di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto contrattuale. Tali informazioni costituiscono patrimonio riservato di Seipee e potranno essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione delle attività contrattualmente previste, con espresso divieto di utilizzo per finalità diverse o a vantaggio proprio o di terzi. La tutela delle informazioni riservate e dei segreti commerciali dovrà avvenire nel rispetto della Direttiva (UE) 2016/943 e della relativa normativa nazionale di recepimento.

7.2. Proprietà intellettuale

I Fornitori sono inoltre tenuti a rispettare tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale di Seipee e di terzi, inclusi brevetti, marchi, diritti d'autore, software, banche dati, progetti, modelli e know-how, astenendosi da qualsiasi uso non autorizzato.

L'obbligo di riservatezza e di protezione delle informazioni permane anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, per tutto il tempo in cui le informazioni mantengano carattere riservato o siano tutelate dalla normativa applicabile.

7.3. Protezione dei Dati

Qualora trattino dati personali per conto o nell'interesse di Seipee, i Fornitori devono operare nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile, adottando adeguate misure tecniche e organizzative a tutela della riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei dati trattati. In particolare, i Fornitori si impegnano a garantire adeguati standard di sicurezza informatica, in linea con i principi previsti dalla Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2) e dalle eventuali disposizioni nazionali di attuazione.

I Fornitori sono altresì tenuti a comunicare senza ingiustificato ritardo a Seipee qualsiasi violazione dei dati personali (*data breach*), evento di sicurezza o incidente cyber che possa compromettere la riservatezza, l'integrità o la disponibilità delle informazioni, collaborando attivamente nell'adozione delle necessarie misure di contenimento e mitigazione, in conformità agli articoli 33 e 34 del GDPR.